



Cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

A.C. 347, A.C. 805

Dossier n° 292 - Schede di lettura
10 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

| A.C. | 347 | 805 |
|-------------------------|---|--|
| Titolo: | Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo | Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo |
| Iniziativa: | Parlamentare | Parlamentare |
| Primo firmatario: | Casu | Russo Gaetana |
| Numero di articoli: | 3 | 5 |
| Date: | | |
| presentazione: | 14 ottobre 2022 | 24 gennaio 2023 |
| assegnazione: | 27 dicembre 2022 | 20 marzo 2023 |
| Commissioni competenti: | IX Trasporti | IX Trasporti |
| Sede: | referente | referente |
| Pareri previsti: | I, II, V, VI, VIII, X e XIV | I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |

Contenuto

Le proposte di legge in esame recano rispettivamente "[Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#), e [all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo" (n. 347) e "[Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209](#), e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo" (n. 805).

Ambedue le proposte sono finalizzate a introdurre disposizioni inerenti alla **cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo c.d. fiscale**. L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione. Tuttavia, i due testi presentano alcune differenze e, pertanto, la proposta di legge n. 347 è composta da **3 articoli**, mentre la proposta di legge n. 805 di **5 articoli**.

Il **fermo amministrativo c.d. fiscale** rappresenta un atto mediante il quale le Amministrazioni, per mezzo dei concessionari della riscossione, immobilizzano - mediante divieto di circolazione - un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (a esempio, gli autoveicoli), al fine di riscuotere i crediti non pagati riferiti a tributi, tasse o multe relative a infrazioni del Codice della Strada. A tale riguardo, si ricorda che **l'assicurazione non è tenuta a risarcire i danni** eventuali a seguito di un incidente con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Si ricorda inoltre che il settore della **demolizione dei veicoli fuori uso (VFU)** è disciplinato a livello europeo dalla [Direttiva n. 2000/53/UE](#), recepita in Italia dai [decreto legislativo n. 209/2003](#), che si applica ai categoria M1 (autovetture fino a 8 posti oltre a quello del conducente) e N1 (autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate), mentre il decreto legislativo n. 152/2006 si riferisce ad altri veicoli.

Circa la **nozione** di veicolo **fuori uso** in giurisprudenza, la **Corte di cassazione sez. III penale, con la sentenza n. 15302 del 23 aprile 2021**, ha chiarito che in applicazione del D. lgs. n. 209/2003 "*si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di*

raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata". La precedente **sentenza n. 33789 della Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 giugno 2005**, aveva stabilito a sua volta che **dovesse essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.**

La normativa vigente prevede che la **rottamazione di un veicolo fuori uso** possa essere effettuata attraverso due modalità alternative:

- a. la consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato dalla regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami ai sensi del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), in materia di rifiuti pericolosi, che provvederà a presentare istanza di cancellazione presso gli enti preposti;
- b. la consegna alla concessionaria all'atto dell'acquisto di un nuovo veicolo, a fronte del beneficio di incentivi o di sconti per la rottamazione

La nota n. **10649/09 del 1° settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell'Automobile Club d'Italia (ACI)** ha affermato che non è possibile procedere alla radiazione di un'automobile se su di essa grava un fermo amministrativo. Nella successiva **nota n. 11454/09 del 16 settembre 2009** della medesima Direzione centrale dei servizi delegati dell'ACI, tuttavia, è stato precisato che: «per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo»

Di conseguenza, il contesto normativo attuale **vieta per la maggior parte dei casi la radiazione di un veicolo per demolizione o per cancellazione** se il medesimo veicolo sia sottoposto a **fermo amministrativo, cosiddetto «fermo fiscale»**. A seguito delle note dell'ACI del 2009, viene lasciata **discrezionalità ai PRA locali** la valutazione ed eventuale accoglimento di richieste di radiazione o demolizione di veicoli gravati da fermo. A tale riguardo, si ricorda che anche nella XVIII legislatura era stata presentata una proposta di legge (n. [3640](#)) dal primo firmatario della proposta n. 347 che verteva sugli stessi obiettivi, ma non ne fu avviato l'esame.

Elementi in comune tra le due proposte di legge

Entrambe le proposte, all'**articolo 1, comma 1**, modificano la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al [decreto legislativo n. 209/2003](#), inserendo il comma 8-bis all'articolo 5 del suddetto provvedimento al fine di consentire la **cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal pubblico registro automobilistico (PRA)** per permetterne la demolizione. Rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. Il **comma 1** specifica inoltre che presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario **non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici** per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Tuttavia, l'**articolo 1, comma 1** della proposta di legge n. 805 reca **ulteriori disposizioni**, e in particolare:

- specifica che la richiesta di cancellazione possa essere rivolta, oltre che al PRA, ad altri registri presso l'ufficio della motorizzazione o dal **registro unico telematico** (di cui [decreto del Presidente della Repubblica 177/2022](#))
- Indica l'impossibilità a procedere alla procedura di cancellazione in caso di **radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione**
- **Incrementa da 3mila a 10 mila euro la soglia minima dell'ammenda** relativa alle violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del [decreto legislativo n. 209/2003](#))
- **Incrementa da mille a 3mila euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione** (di cui all'articolo 5, comma 1 del [decreto legislativo n. 209/2003](#))

Si ricorda che la **disciplina del registro unico telematico e delle semplificazioni in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso**, di cui al [D.P.R. 177/2022](#), è entrata in vigore il **6 dicembre 2022** e dovrebbe essere **pienamente applicabile entro il 6 giugno 2024**. Il citato regolamento prevede l'istituzione di un registro unico telematico dei **veicoli fuori uso**, che si compone di due sezioni: i) la sezione veicoli iscritti al PRA; ii) la sezione veicoli non iscritti al PRA. Il registro è istituito presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e contiene misure relative alla **trasmissione dei dati in via telematica dei dati identificativi dei veicoli fuori uso da sottoporre alla cessazione della circolazione** da parte del concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

Entrambe le proposte di legge apportano **ulteriori modifiche ad altri provvedimenti** - il **Codice dell'ambiente** (di cui al [D.Lgs. 152/2006](#)), e la **disciplina del registro unico telematico** (di cui al [D.P.R. 177/2022](#)) - al fine di adeguare la normativa alle disposizioni previste dai rispettivi articoli 1 comma 1.

In particolare e rispettivamente:

Disegno di legge n. 347



L'**articolo 1, al comma 2**, modifica la disciplina contenuta nel c.d. **Codice dell'ambiente** (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), apportando al relativo articolo 321 comma 5 le medesime modifiche introdotte al decreto legislativo n. 209/2003 di cui al comma 1.

Disegno di legge n. 805



L'**articolo 2** modifica la disciplina contenuta nel c.d. **Codice dell'ambiente** (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), apportando al relativo articolo 321 comma 5 le medesime modifiche introdotte al decreto legislativo n. 209/2003 di cui all'articolo 1.



L'**articolo 3** dispone che - entro **tre mesi dall'entrata in vigore della legge** in esame - sia adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, volto a modificare l'articolo 2 del D.P.R. n. 177/2022, recante la **disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso**, al fine di introdurre le misure previste dall'articolo 1.

Elementi specifici della proposta di legge n. 347

- L'**articolo 2 della proposta di legge n. 347** reca la **copertura finanziaria** degli oneri relativi alle semplificazioni e agevolazioni fiscali di cui al **comma 1**, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, a valere sulle risorse del **fondo per le esigenze indifferibili** di cui all'[articolo 1 comma 200 della legge n. 190/2014](#).
- L'**articolo 3** della proposta di legge n. 347 dispone che tale legge entri in vigore il **giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale**.

Elementi specifici della proposta di legge n. 805

- L'**articolo 4** inserisce tra i **servizi a domanda individuale** quello inerente **rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione**
- L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria delle legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Entrambe le proposte recano misure inerenti ai **veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo**, incidendo sulla facoltà di godimento e di disposizione del bene e quindi sul diritto di proprietà del veicolo, materia attinente all'**ordinamento civile**, che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla **legislazione esclusiva** dello Stato.